



# LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA

# LE FORME GIURIDICHE D'IMPRESA

# I FATTORI CHIAVE NELLA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA

1

## DIMENSIONE INIZIALE

Presunta dimensione dell'impresa nei suoi primi anni di vita

2

## RISCHIO IMPRENDITORIALE

Quanto sono disposto a rischiare dei miei beni personali e/o dell'azienda in caso di fallimento?)

3

## SOGGETTI COINVOLTI

Numero di soggetti coinvolti nel progetto imprenditoriale

4

## COSTI DI COSTITUZIONE E GESTIONE

Costi di costituzione e costi annuali di gestione, che aumentano al crescere della complessità della forma giuridica

# I FATTORI CHIAVE NELLA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA

1

## ASPETTI ORGANIZZATIVI E AMMINISTRATIVI

Semplicità e onerosità nella gestione. La ditta individuale e la società di persone risultano più semplici rispetto alla società di capitali, che prevede più adempimenti: delibere assembleari, approvazione del bilancio, funzionamento degli organi societari, ecc.

2

## RAPPORTI FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

L'esigenza di far partecipare all'attività i propri familiari può orientare verso forme più opportune, come l'impresa familiare.

3

## ACCESSO AD AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI E BANDI

Molte agevolazioni, contributi, bandi e licenze sono legati a una determinata forma giuridica (es. startup innovativa). La scelta della forma può aprire o precludere l'accesso a specifiche opportunità.

La forma giuridica è inoltre collegata al sistema di tassazione che verrà applicato all'impresa.

# QUALI ELEMENTI CONSIDERARE PER LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA?

## RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Quanto sono disposto a rischiare dei miei beni personali e/o dell'azienda in caso di fallimento? Il livello di rischio accettabile orienta la scelta verso forme con responsabilità limitata o illimitata.

## PROSPETTIVE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Se per gestire l'attività servono ingenti capitali, sarà preferibile scegliere una forma giuridica collettiva, in grado di raccogliere risorse da più soci o investitori.

## CONVENIENZA FISCALE

Quante tasse si pagano e chi le paga? I soci, la società? Il regime fiscale varia significativamente tra imprese individuali, società di persone e società di capitali.

# TIPO DI ATTIVITÀ, CAPITALE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

## TIPO DI ATTIVITÀ E REDDITI PERSONALI

Se si dispone di elevati redditi personali è conveniente costituire una società di capitali. Se si opta per una società di persone, si riceve dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva distribuzione dell'utile.

## CAPITALE PER LA COSTITUZIONE E CAPITALE INVESTITO

A volte il minimo di capitale richiesto per la costituzione delle società rappresenta un ostacolo all'avvio della nuova attività. In caso di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa.

## QUOTA DI PARTECIPAZIONE

È consigliabile un consistente investimento in una società di persone solo se si può svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere. L'acquisizione di una modesta quota risulterebbe sproporzionata rispetto alla responsabilità illimitata e solidale da assumere.

# TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA E SISTEMA DI TASSAZIONE

## TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA

La possibilità di trasferire la propria quota di partecipazione per via successoria, unitamente alle varie formalità e oneri, sono elementi da tenere in considerazione. Il trasferimento di azioni e di quote di Srl è più semplice del trasferimento delle quote di società di persone. In queste ultime, a causa della responsabilità illimitata e solidale, l'identità personale dei soci ha un ruolo estremamente rilevante, tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse modalità previste per la costituzione.

## SISTEMA DI TASSAZIONE

Il sistema di tassazione varia in base alla tipologia societaria. Per ognuna delle forme societarie si specificano le caratteristiche fondamentali, le responsabilità in capo ai soggetti coinvolti, il relativo trattamento fiscale e gli ulteriori adempimenti (costitutivi e/o previdenziali) da assolvere.

# IMPRESA INDIVIDUALE

La forma di impresa più semplice, che fa capo ad un unico titolare — l'imprenditore/imprenditrice — che esercita l'attività da solo/a o con l'ausilio di collaboratori e dipendenti. Presenta maggiore flessibilità e rapidità di decisione, con costi e oneri più bassi rispetto alle società.

## RESPONSABILITA'

L'imprenditore/imprenditrice risponde personalmente con il proprio patrimonio per i rischi connessi alla gestione dell'attività. È inoltre soggetto a fallimento, purché non assuma la qualifica di piccolo imprenditore/imprenditrice.

## ADEMPIMENTI COSTITUTIVI

Gli adempimenti costitutivi possono essere assolti attraverso la Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica).

## TRATTAMENTO FISCALE

La base imponibile ai fini IRPEF è costituita dal reddito derivante dall'attività d'impresa. L'attività è soggetta anche all'IRAP, dovuta da tutti coloro che esercitano un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi.

## ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

Il contributo INPS del titolare è commisurato percentualmente al reddito imponibile. È previsto l'obbligo di iscrizione all'INAIL, se applicabile. In caso di lavoratori dipendenti, occorre aprire una posizione INPS nella provincia della sede operativa.

## VANTAGGI E SVANTAGGI

- ✓ Semplicità di costituzione, rapidità decisionale, oneri minimi, nessun obbligo di libri sociali. Per liquidare è sufficiente chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione agli enti competenti.
- Responsabilità totale in capo all'imprenditore/imprenditrice. Non è possibile essere titolari di più di un'impresa individuale contemporaneamente.

# IMPRESA FAMILIARE

Forma particolare di impresa individuale in cui i componenti della famiglia prestano la propria attività lavorativa come collaboratori/collaboratrici. Pur vedendo la partecipazione di più soggetti oltre al titolare, è assoggettata al medesimo trattamento giuridico dell'impresa individuale.

Possono collaborare in modo continuativo: il/la coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, bisnonni, figli/e, nipoti, pronipoti, zii/zie, fratelli/sorelle) e gli affini entro il secondo grado (genero, nuora, cognato, cognata). I familiari partecipano agli utili in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato. Molte decisioni (impiego degli utili, indirizzi produttivi, gestione straordinaria) sono adottate a maggioranza dei familiari partecipanti.

## RESPONSABILITÀ

Il/la titolare agisce nei confronti dei terzi in proprio e non quale rappresentante dell'impresa familiare. Le responsabilità degli atti nell'esercizio dell'attività sono imputabili solo al/alla titolare. In caso di dissesto, solo il/la capo famiglia/datore o datrice di lavoro sarà esposto a fallimento.

## ADEMPIMENTI COSTITUTIVI

- Scrittura privata autenticata o atto pubblico redatto da notaio
- Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica)

## TRATTAMENTO FISCALE

Il reddito soggetto a IRPEF confluisce nella dichiarazione dell'imprenditore. La quota di reddito attribuibile ai collaboratori non può superare complessivamente il 49% del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore. L'impresa è soggetta a IRAP.

## ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

I contributi INPS sono richiesti al titolare e calcolati in base al reddito d'impresa. L'onere previdenziale è imputato su ognuno dei familiari coinvolti e ripartito proporzionalmente in base alla percentuale di utili spettante a ciascun componente.

## VANTAGGI E SVANTAGGI

- ✓ Possibilità di coinvolgere i familiari senza costituire una società, ripartendo spese, costi e oneri fiscali fra più persone. Costituzione e tenuta della contabilità relativamente agevoli.
- ❑ Costi notarili di costituzione. Come per l'impresa individuale, la responsabilità grava sul titolare, che risponde solidalmente e illimitatamente con i propri beni personali.

# LE SOCIETÀ DI PERSONE

Le società sono le forme tipiche previste per l'esercizio collettivo dell'attività di impresa. Ogni socio/a ha l'obbligo di conferire alla società beni o servizi. Nelle società di persone, le competenze e le abilità dei soci sono più importanti dei beni conferiti; il numero di soci è ristretto e il capitale conferito è in genere contenuto.

Tra le società di persone si distinguono: Società Semplice (Ss), Società in Nome Collettivo (Snc) e Società in Accomandita Semplice (Sas). In Ss e Snc tutti i soci sono responsabili per i debiti sociali con il loro patrimonio personale (responsabilità illimitata e solidale).

## AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA

Per il compimento di ogni atto è necessario il consenso di tutti gli amministratori/amministratrici. Si parla di potere di firma congiunta. È previsto il potere di intervento di ogni amministratore nei casi in cui si agisca per evitare danni alla società.

## AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA

Ogni amministratore/amministratrice può compiere qualsiasi atto, salvo il potere di ogni altro amministratore di porre un veto preventivo per un singolo atto. Si parla di potere di firma disgiunta.

# SOCIETÀ SEMPLICE (SS)

La società semplice permette di gestire attività diverse da quelle commerciali, ad esempio quelle agricole. Il potere di amministrazione può essere esercitato da ciascun socio/a indipendentemente dagli altri.

## RESPONSABILITÀ

Tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale. La responsabilità è illimitata e solidale. Ogni socio che entra risponde delle obbligazioni nate prima del suo ingresso; la responsabilità del socio cessato permane fino allo scioglimento della società.

## ADEMPIMENTI COSTITUTIVI

- Si costituisce con scrittura privata
- Non è soggetta a iscrizione presso il Registro Imprese (ad eccezione delle società semplici che svolgono attività agricole)

## TRATTAMENTO FISCALE

Le spese fiscali sono ripartite fra i soci. Gli utili prodotti, anche se non distribuiti, si suddividono in percentuale in ragione delle quote stabilite nell'atto costitutivo. Ciascun socio calcola l'IRPEF dovuta nella propria dichiarazione dei redditi. La società è soggetta a IRAP.

## ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

I contributi INPS sono richiesti direttamente ai soci che partecipano all'attività e calcolati in base al reddito d'impresa. In caso di lavoratori dipendenti, occorre aprire una posizione INPS nella provincia della sede operativa.

## VANTAGGI E SVANTAGGI

- ✓ Forma giuridica tipica per lo svolgimento di attività specifiche non commerciali (es. attività agricole).
- ❑ Responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.

# SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC)

La Snc si caratterizza per il valore del lavoro apportato dai soci, che prevale sul capitale investito. Salvo diverso accordo, l'amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Vigè il divieto per i soci di esercitare attività in concorrenza con quella della società, salvo consenso degli altri soci.

I soci non amministratori hanno diritto di essere informati sullo svolgimento degli affari, di consultare i documenti e ottenere il rendiconto delle attività di amministrazione. Le modifiche del contratto sociale, salvo patto contrario, sono deliberate all'unanimità.

## RESPONSABILITÀ

Tutti i soci rispondono delle obbligazioni sociali con il patrimonio personale e sociale. La responsabilità è illimitata e solidale. Ogni socio che entra risponde delle obbligazioni nate prima del suo ingresso; la responsabilità del socio cessato permane fino allo scioglimento della società.

## ADEMPIMENTI COSTITUTIVI

- Nessuna soglia minima di capitale sociale
- Contratto sociale per scrittura privata autenticata o atto pubblico redatto da notaio
- Entro tre mesi dall'iscrizione in Camera di Commercio, copia del contratto all'Ufficio Unico delle Entrate
- Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica)

## TRATTAMENTO FISCALE

Gli utili prodotti, anche se non distribuiti, vengono suddivisi in base alle percentuali stabilite nell'atto costitutivo. L'IRPEF versata da ciascun socio è calcolata sulla base imponibile della dichiarazione dei redditi personale. La società è soggetta a IRAP.

## ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

I contributi INPS sono richiesti direttamente ai soci che partecipano all'attività e calcolati in base al reddito d'impresa. In caso di lavoratori dipendenti, occorre aprire una posizione INPS nella provincia della sede operativa.

## VANTAGGI E SVANTAGGI

✓ Modalità di costituzione e tenuta della contabilità relativamente semplici e poco onerose.

□ Il fallimento della società implica il fallimento dei singoli soci, che rispondono solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

# SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS)

La Sas prevede due diverse tipologie di soci con regimi di responsabilità differenti. La presenza di entrambe le categorie è richiesta fin dalla costituzione: se viene meno una categoria e non si provvede alla sostituzione entro sei mesi, la società deve sciogliersi.

## SOCI ACCOMANDATARI

Hanno in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, analoga a quella dei soci di una Snc.

## SOCI ACCOMANDANTI

Rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata). Non partecipano all'amministrazione né possono agire per conto della società, salvo procura speciale per singoli affari. Possono però: prestare opera sotto la direzione degli amministratori, partecipare alla nomina/revoca degli amministratori, ricevere il bilancio annuale e consultare i libri sociali. Il mancato rispetto dei limiti comporta l'acquisto automatico della qualità di socio accomandatario.

### ADEMPIMENTI COSTITUTIVI

- Nessuna soglia minima di capitale sociale
- Atto costitutivo per scrittura privata autenticata o atto pubblico redatto da notaio
- Entro tre mesi dall'iscrizione in Camera di Commercio, copia dell'atto all'Ufficio Unico delle Entrate
- Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica)

### TRATTAMENTO FISCALE

Gli utili prodotti, anche se non distribuiti, vengono suddivisi in base alle percentuali stabilite nell'atto costitutivo. L'IRPEF versata da ciascun socio è calcolata sulla base imponibile della dichiarazione dei redditi personale. La società è soggetta a IRAP.

### ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

Il contributo INPS è richiesto all'accomandatario/a qualora sia comprovata l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Si calcola in base al reddito d'impresa. In caso di lavoratori dipendenti, occorre aprire una posizione INPS nella provincia della sede operativa.

### VANTAGGI E SVANTAGGI

- ✓ Bassa onerosità di costituzione e di tenuta della contabilità.
- Il fallimento della società comporta il fallimento dei soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

# LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Nelle società di capitali, a differenza delle società di persone, i beni conferiti hanno maggiore rilevanza rispetto alle competenze e abilità dei soci. I capitali costituiscono il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale.

## QUOTE PIÙ FACILMENTE CEDIBILI

Le quote sociali sono più facilmente cedibili rispetto alle società di persone, rendendo più agevole l'ingresso e l'uscita dei soci.

## RESPONSABILITÀ LIMITATA

A rispondere delle obbligazioni è la società, mentre i soci rispondono limitatamente alla quota versata. I creditori possono rivalersi solo sul capitale sociale.

## AMMINISTRAZIONE APERTA AI NON SOCI

L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci, garantendo maggiore flessibilità gestionale.

# SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SRL)

La Srl è la forma di società di capitali più semplice, strettamente affine alla SpA. In genere è costituita da più soci. In caso di unico socio (persona fisica o soggetto giuridico non personificato), si parla di Srl Unipersonale.

## POTERI DI AMMINISTRAZIONE (DA ATTO COSTITUTIVO)

- Attribuire poteri e amministrazione ai soci
- Separare la qualità di socio dal potere di amministrazione
- Affidare a terzi l'amministrazione della società

## DIRITTI RISERVATI AI SOCI (DELIBERA ASSEMBLEARE)

- Approvazione del bilancio
- Distribuzione degli utili
- Modificazioni dell'atto costitutivo
- Decisioni che comportano sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci

Il voto è commisurato alla partecipazione al capitale; le decisioni richiedono il voto favorevole di soci che rappresentano almeno la metà del capitale.

I soci non amministratori hanno diritto di essere informati sullo svolgimento degli affari sociali e possono consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

## NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Lo statuto può prevedere un revisore o un collegio sindacale. La nomina è obbligatoria solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- Più di 20 dipendenti, attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro e ricavi superiori a 4 milioni di euro (per due anni consecutivi)
- Obbligo di redigere il bilancio consolidato o controllo di società soggette a revisione legale (D.Lgs. 39/2010)

# SRL – RESPONSABILITÀ, FISCALITÀ E ADEMPIMENTI

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il beneficio della responsabilità limitata si applica a tutti i soci, anche in presenza di un unico socio. Le quote non possono essere rappresentate da azioni né offerte al pubblico. È vietato l'acquisto di proprie quote.

## ADEMPIMENTI COSTITUTIVI

- Atto pubblico redatto da notaio (contratto o atto unilaterale)
- Capitale minimo: 10.000 € (almeno 25% versato alla costituzione; 100% se socio unico) — oppure 1–9.999 € per Srl semplificata (interamente versato alla costituzione)
- Invio copia atto costitutivo all'Ufficio Unico delle Entrate entro 3 mesi dall'iscrizione in Camera di Commercio
- Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica)

## TRATTAMENTO FISCALE

Il reddito d'impresa è soggetto a IRES (Imposta sul Reddito delle Società). Gli utili distribuiti ai soci rientrano nella loro dichiarazione personale come redditi di capitale e sono soggetti a IRPEF. La società è soggetta anche a IRAP.

## ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

Il socio che lavora nella Srl è tenuto al pagamento dei contributi INPS, calcolati in base al reddito d'impresa. In caso di lavoratori dipendenti, occorre aprire una posizione INPS nella provincia della sede operativa.

## VANTAGGI E SVANTAGGI

- ✓ Responsabilità limitata al capitale sottoscritto. Il fallimento non si estende ai soci. Gli stessi vantaggi si applicano alla Srl unipersonale.
- Maggiori vincoli e costi di costituzione rispetto alle forme precedenti. Obbligo di contabilità ordinaria e deposito dei bilanci in Camera di Commercio.

# LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA SRL

## SRL ORDINARIA CON ATTO NOTARILE

La forma standard di costituzione richiede un atto notarile. Alle spese notarili si aggiungono i diritti camerali: imposta per l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e i bolli.

## SRL ORDINARIA CON PROCEDURA TELEMATICA

Disponibile esclusivamente per le startup innovative, che devono iscriversi al relativo registro presso la Camera di Commercio competente. Non è richiesto l'atto notarile. È prevista l'imposta camerale per l'iscrizione al Registro Imprese specifico.

## SRL SEMPLIFICATA (SRLS)

Prevista per Srl con capitale sociale massimo inferiore a 10.000 €. Si costituisce con atto notarile, ma senza spese notarili né imposta di bollo sull'atto costitutivo o per l'iscrizione al Registro Imprese. L'atto costitutivo segue un modello standard (D.M. Giustizia n. 138/2012). Sono dovuti: imposta di registro, diritti di segreteria per la Camera di Commercio e imposta di bollo. Se il capitale supera la soglia massima, occorre convertire la Srls in Srl ordinaria.

# LA STARTUP INNOVATIVA

Categoria d'impresa introdotta dalla L. 221/2012 per agevolare la creazione di nuove opportunità imprenditoriali e incoraggiare l'occupazione, in particolare giovanile. Si tratta di una società di capitali (anche cooperativa) le cui azioni o quote non sono quotate su mercati regolamentati.

## REQUISITI GENERALI

- Costituita e operativa da non più di 60 mesi
- Residente in Italia o in uno Stato UE/SEE, con sede produttiva o filiale in Italia
- Dal secondo anno: valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro (da ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio)
- Non distribuisce e non ha distribuito utili
- Oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- Non costituita da fusione, scissione societaria o cessione di azienda/ramo d'azienda

## ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI DI INNOVAZIONE

### SPESE IN R&S

Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione.

### PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

Almeno 1/3 del personale con dottorato di ricerca (o in corso), oppure laurea con 3 anni di ricerca certificata; oppure almeno 2/3 del personale con laurea magistrale.

### PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Titolare, depositaria o licenziataria di una privativa industriale relativa a un'invenzione, o titolare di diritti su un programma per elaboratore registrato, purché direttamente afferente all'oggetto sociale.

## ADEMPIMENTI COSTITUTIVI

Nel Registro Imprese è presente una sezione speciale nella quale devono iscriversi le società di capitali che intendano acquisire lo status di startup innovativa. L'iscrizione ha carattere costitutivo ed è sufficiente a rendere l'impresa idonea a usufruire delle agevolazioni previste.

## VANTAGGI

- ✓ Semplificazioni ed esenzioni regolamentari
- ✓ Incentivi fiscali e agevolazioni specifiche
- ✓ Facilitazioni per l'accesso al credito e al capitale di rischio
- ✓ Nuovi programmi di finanziamento

# LA PMI INNOVATIVA

Introdotta dalla L. 33/2015 (Investment Compact), la PMI innovativa estende le agevolazioni previste per le startup innovative a una nuova categoria di imprese, con l'obiettivo di rafforzare il tessuto imprenditoriale, l'innovazione tecnologica e la competitività.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Piccola e Media Impresa: meno di 250 dipendenti, fatturato annuo  $\leq$  50 milioni di euro o totale di bilancio  $\leq$  43 milioni di euro
- Costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa
- Residente in Italia o in uno Stato UE/SEE, con sede produttiva o filiale in Italia
- ⇨ Certificazione dell'ultimo bilancio (e dell'eventuale bilancio consolidato) da parte di un revisore contabile o società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (escluse le società di nuova costituzione)
- ↘ Le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato
- Non iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati

## ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI DI INNOVAZIONE

### SPESE IN R&S E INNOVAZIONE

Spesa in ricerca, sviluppo e innovazione almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione.

### PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

Almeno 1/5 della forza lavoro con dottorato di ricerca (o in corso) oppure laurea con 3 anni di esperienza certificata; oppure almeno 1/3 del totale con laurea magistrale.

### PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione, o titolare di diritti su un programma per elaboratore registrato, purché direttamente afferente all'oggetto sociale.

# AGEVOLAZIONI PER INVESTITORI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE

Sono previste agevolazioni fiscali per i soggetti IRPEF e IRES che effettuano investimenti, mediante conferimento in denaro, nel capitale sociale di startup innovative o PMI innovative ammissibili. Gli investimenti possono essere effettuati anche indirettamente tramite OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

## SOGGETTI ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI

- Startup e PMI innovative ammissibili (per evitare duplicazioni fittizie)
- Incubatori certificati
- OICR e società che investono prevalentemente in startup/PMI innovative
- Soggetti non "investitori privati indipendenti" (già titolari di partecipazioni), salvo investimenti ulteriori che rispettino le condizioni previste (importo totale  $\leq$  15 milioni di euro; previsti dal piano aziendale iniziale; impresa non collegata ad altra impresa)

## INVESTIMENTI NON AGEVOLABILI

Investimenti in startup o PMI innovative che:

- Operano nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone
- Sono in difficoltà finanziaria (Reg. UE n. 651/2014)
- Hanno ricevuto aiuti statali illeciti

Sono inoltre esclusi gli investimenti effettuati attraverso OICR e società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta).



# VANTAGGI FISCALI PER INVESTITORI: IRPEF E IRES

## SOGGETTI IRPEF (PERSONE FISICHE)

Detrazione del 30% delle somme investite nel capitale sociale di startup o PMI innovative ammissibili.

- Investimento massimo agevolabile: 1.000.000 € per categoria e per periodo d'imposta
- Risparmio IRPEF massimo: 300.000 € l'anno ( $30\% \times 1.000.000$ )
- La detrazione non utilizzata può essere riportata ai 3 periodi d'imposta successivi
- L'agevolazione opera solo ai fini IRPEF, non ai fini IRAP
- L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (pena la restituzione del beneficio con interessi legali)
- La startup/PMI non può ricevere complessivamente più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili

## SOGGETTI IRES (PERSONE GIURIDICHE)

Deduzione dal reddito complessivo del 30% delle somme investite nel capitale sociale di startup o PMI innovative ammissibili.

- Investimento massimo agevolabile: 1.800.000 € per categoria e per periodo d'imposta
- Risparmio IRES massimo: 129.600 € l'anno ( $30\% \times 1.800.000 \times 24\%$ )
- L'eccedenza non dedotta può essere utilizzata nei 3 periodi d'imposta successivi; per il consolidato nazionale, può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo
- L'agevolazione opera solo ai fini IRES, non ai fini IRAP
- L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (pena il recupero a tassazione con interessi legali)
- La startup/PMI non può ricevere complessivamente più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili

# IL TERZO SETTORE

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Il Terzo settore è stato riformato dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che ne ha operato il riordino. La costituzione avviene attraverso la sottoscrizione dell'atto costitutivo e l'approvazione dello statuto, con iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). È fatto divieto a tutti gli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, di distribuire utili.

## ENTI DEL TERZO SETTORE

- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
- Reti associative e società di mutuo soccorso
- Associazioni (riconosciute e non), fondazioni e altri enti privati senza scopo di lucro
- Enti religiosi civilmente riconosciuti (solo se svolgono attività di interesse generale)

## ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE

- Amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001)
- Formazioni e associazioni politiche
- Sindacati
- Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- Associazioni di datori di lavoro

# LE ASSOCIAZIONI

L'Associazione è una forma giuridica in cui le parti mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che vi aderiscono. Si tratta di un'organizzazione collettiva a 'struttura aperta': sono possibili nuove adesioni senza modificare l'atto costitutivo. Lo scopo perseguito è di natura ideale e non di lucro.

## GLI ASSOCIATI

Gli associati possono raggiungere un numero illimitato. Sono titolari di pari diritti e doveri, hanno la facoltà di recedere e possono essere esclusi per gravi motivi. La loro attività all'interno dell'associazione può essere retribuita attraverso note spese di rimborso.

## GLI ORGANI

L'associazione si compone obbligatoriamente di due organi:

- **Assemblea:** formata dagli associati, è l'organo che forma la volontà del gruppo. Ciascun associato partecipa alle deliberazioni tramite voto, prese a maggioranza.
- **Amministratori/amministratrici:** hanno la competenza di amministrare e dare esecuzione alle delibere assembleari.

# ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

## ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Costituite con atto pubblico tramite notaio o pubblico ufficiale, dotate di statuto. Con il riconoscimento l'associazione consegue personalità giuridica (status di centro di imputazione di diritti e obblighi distinto dalle persone che la compongono). Effetti del riconoscimento:

- Il patrimonio dell'associazione è distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori
- Limitazione di responsabilità degli amministratori: a rispondere delle obbligazioni è sempre e solo il patrimonio dell'ente
- Possibilità di acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare donazioni, eredità e legati
- Possibilità di fruire di agevolazioni fiscali e finanziamenti da enti pubblici

Per conseguire il riconoscimento, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti da un notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

## ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Il patrimonio degli associati non è separato da quello dell'associazione. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e coloro che hanno assunto obbligazioni in nome e per conto dell'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente. Non è necessario l'intervento di un notaio per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

# L'IMPRESA SOCIALE

Disciplinata dal D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale non è una nuova forma giuridica, ma una qualifica attribuita — al rispetto di determinate condizioni — a forme giuridiche già esistenti (società di persone, di capitali, cooperative, consorzi, associazioni, fondazioni, comitati). Unisce l'attività d'impresa con la produzione di beni e servizi di utilità sociale, senza scopo di lucro.

## CHI PUÒ ACQUISIRE LA QUALIFICA

La qualifica può essere acquisita da enti privati e società che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È ammessa la ripartizione limitata di utili e avanzi di gestione.

La finalità di utilità sociale può essere raggiunta anche mediante l'inserimento lavorativo di: persone svantaggiate, lavoratori svantaggiati, persone con disabilità, beneficiari di protezione internazionale, persone senza fissa dimora.

## CHI NON PUÒ ACQUISIRE LA QUALIFICA

- Società costituite da un unico socio persona fisica
- Amministrazioni pubbliche
- Enti i cui atti costitutivi limitino l'erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati

---

## COSTITUZIONE E ORGANI

### ATTO COSTITUTIVO

Redatto con atto pubblico, deve esplicitare il carattere sociale dell'impresa, l'oggetto sociale e l'assenza di finalità di lucro. La denominazione deve contenere obbligatoriamente la dicitura «impresa sociale». Entro 30 giorni dalla costituzione, l'atto va depositato al Registro Imprese della Camera di Commercio competente.

### ORGANI

- Assemblea dei soci: riunisce tutti i soci dell'impresa
- Consiglio di amministrazione: eletto dall'assemblea, preposto all'amministrazione
- Presidente: rappresentante legale
- Collegio sindacale: organo di vigilanza sull'amministrazione

La composizione varia a seconda della forma giuridica adottata (Srl, cooperativa, fondazione, ecc.).

### DEMOCRATICITÀ DELLA GESTIONE

Tutti gli stakeholder — interni (soci, collaboratori, volontari) ed esterni (utenti finali) — sono coinvolti nella gestione dell'impresa. Gli utenti finali partecipano anche alla valutazione dei risultati.

### RENDICONTAZIONE SOCIALE

Viene redatto e pubblicato il bilancio sociale, per permettere a chiunque di verificare i risultati dell'attività svolta dall'impresa.